

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

RELAZIONE

Le istanze popolari e civili, di attivismo e di volontariato hanno segnato l'orizzonte sociale degli anni '70 e '80. Una risposta a bisogni e desideri nata e cresciuta al di fuori delle istituzioni, che poi ha cercato una sfera di legittimità pubblica promuovendo, ben prima della formulazione di leggi specifiche, ciò che oggi conosciamo come cooperazione sociale, volontariato e associazionismo di promozione sociale. Per lungo tempo questo insieme di organizzazioni è stato chiamato "non profit" e nel Codice civile è stato indicato come "enti non commerciali" fino a quando, con la riforma del 2016, ha trovato un riconoscimento giuridico diventando "Terzo settore".

L'apporto positivo delle formazioni comunitarie aveva già trovato piena legittimità nella modifica al Titolo V della Costituzione (art. 118)¹ attraverso l'introduzione del principio di sussidiarietà per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Un concetto che richiama ciò che Raghuram Rajan, per anni capo economista del FMI, definisce "Terzo pilastro"². L'economista indiano nei suoi studi mette in discussione la convinzione diffusa che Stato e mercato siano gli unici pilastri, le uniche due istituzioni che reggono una società. Esiste invece un terzo pilastro spesso ignorato, quello della comunità, che riveste un'ampia serie di funzioni economiche e sociali. Un ambito fondato su relazioni (e transazioni) cooperative, regolate dal principio di reciprocità. Un settore destinato a crescere di importanza perché, con la progressiva automatizzazione di molte attività produttive, è proprio dalla gestione delle relazioni e dei bisogni sociali emersi nelle comunità che possono nascere le professioni di domani.

L'autorganizzazione delle persone spesso ha saputo rispondere ai mutamenti della società rendendola più inclusiva e resiliente attraverso l'innovazione sociale, un processo di cambiamento basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una determinata comunità di riferimento, anche in complementarità con i servizi pubblici. Gli ambiti di azione maggiormente coinvolti sono istruzione e formazione, tutela ambientale, riuso ed economia circolare, sharing economy e social housing, miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzazione culturale, creativa e artistica delle competenze, delle identità e dei territori. Questo modello di economia sociale e relazionale si contrappone radicalmente ai sistemi economici classici ed "estrattivi". Si tratta infatti di attivare processi di co-produzione delle risposte ai bisogni e ai desideri della collettività, in una logica collaborativa capace di valorizzare le intelligenze, le propensioni dei singoli soggetti per determinare nuovi scenari. In questo senso si può determinare uno scenario che costruisca una "interdipendenza" tra le organizzazioni che attuano il progetto, capace di valorizzare la "biodiversità" delle varie forme e attività del Terzo settore, la cui ricombinazione può offrire

¹ Art. 118: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

² Raghuram G. Rajan (2019), *The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind*, Penguin (trad. it. *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati*, Egea, 2019).

opzioni davvero innovative e rispondenti ai cambiamenti che la società richiede³. A partire dal 2008, le continue crisi economiche e pandemiche hanno favorito lo sviluppo di un'economia alternativa al lucro, fondata sulla condivisione dei bisogni e delle risorse. I dati ISTAT dell'ultimo quindicennio confermano che in Italia, mentre si assisteva alla contrazione dei fattori economici classici, si registravano la crescita e il consolidamento di un'economia sociale e redistributiva. Merito di un Terzo settore in grado di contribuire alla prosperità collettiva, sia sotto il profilo tangibile e materiale, sia per quanto concerne il benessere dei cittadini.

L'ISTAT conduce un censimento permanente delle organizzazioni non profit, rilevandone le evoluzioni in termini numerici. Se nel 2015 in Italia si contavano 336.272 soggetti, capaci di impiegare una forza lavoro di 788.126 persone, l'ultima e più recente rilevazione, pubblicata nel 2022, evidenzia l'incremento nel 2020 a 363.499 organizzazioni per 870.183 addetti, in controtendenza rispetto ad altri ambiti più "tradizionali". La stessa ricerca del 2020 per il territorio dell'Emilia-Romagna rileva 27.658 istituzioni non profit, con 82.291 addetti. Di queste la maggior parte sono associazioni, per un totale di 23.091 unità (pari all'83,48%), 881 sono cooperative sociali (3,18%), 713 fondazioni (2,57%) e 2.973 sono istituzioni con altra forma giuridica (il 10,74%). Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, 57.306 (pari al 69,63%) sono collocati presso le cooperative sociali, 11.981 (14,55%) nelle associazioni, 5.786 (7,03%) presso le fondazioni e 7.218 (l'8,77%) presso le altre forme giuridiche. Dal punto di vista della storicità, 13.792 tra le istituzioni non profit operanti nel 2020 in Emilia-Romagna sono state costituite prima del 2005, ma tra il 2006 e il 2020 ne sono state attivate ben 13.866. Seguendo la medesima periodizzazione possiamo anche rilevare come i soggetti dal passato consolidato impieghino 73.281 persone, mentre per quelle costituite tra il 2006 e il 2020 hanno trovato collocamento 9.016 addetti.

La ricchezza e la capillarità delle organizzazioni di Terzo settore sul territorio regionale sono un'eccellenza dell'Emilia-Romagna. Si stima che siano oltre 500mila i volontari attivi sul territorio regionale, mentre l'ISTAT, come abbiamo visto, registra 82.921 dipendenti, di cui 63mila ascrivibili alla cooperazione sociale e alle fondazioni, i due soggetti maggiormente strutturati tra gli ETS. L'attività delle oltre 27mila organizzazioni non profit ha ricadute positive anche sulla spesa pubblica. Nella recente sentenza n. 72/2022, la Corte Costituzionale ha precisato che il Terzo settore "alimenta" – con la sua stessa attività, svolta senza fine di lucro – il finanziamento della spesa pubblica, non ricorrendo al classico modello del "prelievo tributario" ma convogliando risorse private verso attività di "interesse generale": diversamente, dovrebbe essere lo Stato a raccogliere quelle stesse risorse mediante l'imposizione fiscale e a redistribuirle, con margini di inefficienza e inefficacia probabilmente maggiori.

La legge delega 106/2016, approvata nella temperie delle inchieste di "Mafia capitale", aveva come obiettivo dichiarato di "separare il grano dal loglio" e di garantire la trasparenza da parte dei soggetti non profit, che ancora non avevano ricevuto un riconoscimento giuridico se non indiretto attraverso la legge sulla disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) n. 460 del 1997. A questa norma si affiancavano le leggi sulla cooperazione sociale (L. 381/1991), sull'impresa sociale (L. 13/2005), sulle organizzazioni di volontariato (ODV) L. 266/1996 e sulle associazioni di promozione sociale (APS) L. 383/2000. Un quadro composito e dalla disciplina difforme per i diversi soggetti appartenenti a queste organizzazioni. La legge delega del 2016 ha una funzione definitoria che iscrive il Terzo settore

³ Paolo Venturi, Flaviano Zandonai, *Neomutualismo*, Egea, 2022

al rango di soggetto costituzionale, riconoscendogli il valore di svolgere attività di interesse generale in forma autorganizzata.

Uno dei decreti approvati con la legge delega è il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), da cui discende l'intera articolazione del funzionamento delle nuove e rinnovate forme di enti di Terzo settore (ETS)⁴, il cui percorso per la piena attuazione è stato lungo e accidentato. Allo stato attuale, seppure manchino ancora alcuni decreti attuativi, la riforma del Terzo settore nazionale può dirsi vicina al suo completamento giuridico, soprattutto in seguito all'istituzione e all'attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). All'emanazione della norma deve però far seguito l'applicazione della stessa. A causa di un iter non lineare, spesso rallentato da proroghe e sospensioni, gli obiettivi della riforma continuano a non essere visibili né attuabili. Con l'entrata in vigore del RUNTS, sul finire del 2021 è stato attivato il processo di migrazione e consolidamento del registro, trasportando il non profit verso l'insieme degli enti di terzo settore.

Il quadro normativo oggi lascia ancora in ombra gli aspetti di valorizzazione del Terzo settore. A questo si aggiunge l'incertezza della pubblica amministrazione, in tutte le sue articolazioni, nell'applicare la nuova normativa. Riconoscere, supportare, promuovere, rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso l'attuazione di una sussidiarietà orizzontale, con il coinvolgimento del Terzo settore nelle sue plurime forme organizzative, sono i principi a cui si ispira la legge regionale. La norma si inserisce all'interno della cornice strategica del Patto per il lavoro e il clima, un progetto volto a generare lavoro di qualità, contrastare le disuguaglianze e accompagnare l'Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ricorrono infatti all'interno di quel documento programmatico numerosi riferimenti alla promozione, alla valorizzazione, al supporto e allo sviluppo del Terzo settore, nonché all'innovazione sociale. Questi processi sono anche parte del quadro di programmazione della Regione Emilia-Romagna prima nel Documento strategico regionale e successivamente nei Piani regionali per il Fondo sociale europeo Plus e ancora più in generale nella programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali che l'Unione Europea, tramite accordi di partenariato destina all'ente.

Per dare concretezza ai contenuti del Patto, la nuova legge si orienta su questi obiettivi principali: il riconoscimento e il sostegno alla rappresentanza del Terzo settore, la valorizzazione dei soggetti di sistema, il riordino e la semplificazione in alcune materie di pertinenza regionale, la legittimazione dei processi di amministrazione condivisa e il sostegno alle pratiche di innovazione sociale, la promozione e il sostegno al Terzo settore. Vengono pertanto individuati gli elementi del sistema di Terzo settore, ovvero quegli elementi di cui esso stesso si è dotato nel corso del tempo tramite gli organismi di rappresentanza, le reti associative e gli organismi unitari, i soggetti di servizio, i centri di servizio del volontariato, sostenuti direttamente dal Fondo unico nazionale (FUN) alimentato dalle fondazioni di origine bancaria (FOB), e gli strumenti di coordinamento regionale come le reti associative.

⁴ Art 1. D. Lgs. 117/2017 "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Gli organismi di consultazione della Regione Emilia-Romagna vengono riformulati con l'istituzione del Consiglio regionale del Terzo settore che prenderà in esame tutte le 25 attività indicate all'art. 5 del Codice di Terzo settore. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio, che sostituisce l'attuale Conferenza regionale del Terzo settore, si popolerà anche di altri soggetti finora esclusi: la rappresentanza dei centri di servizio del volontariato, le fondazioni di origine bancaria, gli enti locali, l'Assemblea legislativa stessa. Il Consiglio sarà affiancato dall'Osservatorio del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa, attraverso il quale la Regione condurrà analisi e approfondimenti sulla consistenza e sulla qualità dei soggetti iscritti al Registro unico nazionale, e rileverà i processi di amministrazione condivisa attivati sui territori. A compimento del raccordo tra Regione e Terzo settore, sarà istituita l'Assemblea annuale dove dati e rapporti saranno messi a disposizione di tutti i soggetti iscritti al Registro unico.

Inoltre, poiché le attività degli ETS si praticano a livello territoriale, è previsto il sostegno ai soggetti unitari maggiormente rappresentativi su base provinciale. Per esercitare l'amministrazione condivisa è infatti necessario valorizzare lo scambio, il confronto e l'amalgama tra forme di Terzo settore diverse tra loro, con l'obiettivo di facilitare la partecipazione agli strumenti di programmazione anche territoriale per le materie di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

La trasformazione degli enti non profit in enti di Terzo settore è ancora in corso, e per molti di questi soggetti l'iscrizione al Registro unico nazionale ha comportato un aggravio burocratico consistente. Nel riconoscere il valore di trasparenza e affidabilità degli ETS iscritti al RUNTS, la legge regionale ribadisce che per le amministrazioni pubbliche intenzionate a intrattenere rapporti amministrativi con gli ETS non sia necessario richiedere la documentazione già presentata da questi per il RUNTS.

La nuova legge regionale si pone anche come strumento di armonizzazione normativa in materia di urbanistica, edilizia, di concessione in comodato o canone agevolato di beni mobili e immobili pubblici per gli ETS di natura associativa, nonché di facilitazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee per gli stessi soggetti.

Tra le maggiori novità introdotte dal D.lgs. 117/2017, al Titolo VII ("Dei rapporti con gli enti pubblici"), rientrano le norme che si possono riassumere con il titolo di amministrazione condivisa. Agli articoli 55, 56 e 57 viene infatti indicato come, a integrazione del Codice dei contratti pubblici, l'ente possa intrattenere con gli ETS rapporti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento. Si tratta a tutti gli effetti della messa in pratica del principio di sussidiarietà enunciato nel IV comma dell'art. 118 della Costituzione, dove si invitano gli enti territoriali a favorire l'autorganizzazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, le stesse elencate anche nel Codice del Terzo settore. «L'amministrazione condivisa è fondata su relazioni di collaborazione o, meglio, di condivisione, che si ispirano a un complesso coerente di valori e principi generali, quali la fiducia reciproca, la pubblicità e trasparenza, la responsabilità, l'inclusività e l'apertura, le pari opportunità e il contrasto alle forme di discriminazione, la sostenibilità, la proporzionalità, l'adeguatezza e differenziazione, l'informalità, l'autonomia civica, la prossimità e territorialità. L'amministrazione condivisa, inoltre, si contrappone idealmente al modello di amministrazione tradizionale, basato sul "paradigma bipolare" e dunque imperniato su rapporti asimmetrici, di tipo verticale, autoritativo e gerarchico. Cionondimeno, nell'ambito dei rapporti sussistenti tra i

cittadini e l'amministrazione, l'amministrazione condivisa non si sostituisce ad altri modelli preesistenti ma vi si affianca, come avviene con riferimento al modello di amministrazione tradizionale, che risulta comunque – è bene sottolinearlo – ineludibile per la configurazione dei poteri pubblici in genere, quali i poteri autorizzativi, concessori, sanzionatori e ordinatori»⁵. In particolare, la legge regionale per il Terzo settore e l'amministrazione condivisa intende tradurre in pratica questa formula teoricamente consolidata, manifesta nel Codice di Terzo settore ma ancora poco concretizzata.

Recentemente il DM 72 del 21 marzo 2021, che offre un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, ha tracciato per la prima volta le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, compresi gli istituti di co-programmazione, co-progettazione e convenzioni, conferendo a questi istituti una legittimità che la legge regionale intende recepire e declinare sul territorio. Alla luce di questi principi la Regione è quindi chiamata a redigere in chiave territoriale e di prossimità tali linee guida, facilitando l'incontro tra gli enti pubblici del territorio e il Terzo settore. Poiché si tratta di una materia inedita e innovativa rispetto alle modalità con cui la pubblica amministrazione si relaziona abitualmente con i soggetti privati, la legge regionale, promuove strumenti di formazione congiunta tra ETS e pubblica amministrazione per favorire la definizione di procedure condivise, costruire un "linguaggio comune" e una pratica uniforme. È in questa chiave che si pone anche come strumento attuativo dell'articolo 69 del D.lgs. n. 117 del 2017 "Accesso al fondo sociale europeo", istituendo un fondo dedicato per le pratiche di innovazione sociale con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra enti locali, singoli e associati, enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati.

⁵ <https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/>

Il progetto di legge si compone di trentadue articoli

L'articolo 1 indica i principi della presente Legge, richiamando gli articoli 7 e 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna riconoscendo il ruolo degli Enti del Terzo settore (ETS) quale elemento caratterizzante della società regionale per lo sviluppo delle comunità locali e la risposta ai bisogni dei cittadini.

La Regione inoltre riconosce l'autonomia e l'autogoverno degli ETS e il loro ruolo positivo nella co-costruzione dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione.

La Regione riconosce anche il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati, pur se non facenti parte degli ETS.

L'articolo 2 indica le finalità della Legge Regionale, ovvero promuovere e sostenere il ruolo degli ETS e le forme di cittadinanza attiva in considerazione del loro ruolo nella società regionale e la loro pluralità di forme e attività. Oltre a valorizzare e disciplinare il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, si vuole promuovere e diffondere la cultura del volontariato e quella del dono.

Ampia importanza viene data all'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia a impatto sociale.

Viene richiamata la Convenzione di Faro, così come gli obiettivi dello sviluppo sostenibile indicati nell'Agenda 2030.

Centrale è la promozione della cultura della trasparenza, della rendicontazione e della valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.

L'articolo 3 esplicita l'oggetto della Legge Regionale, ovvero: la disciplina delle modalità di rappresentanza degli ETS e le sedi di confronto con la Regione; estende l'interlocuzione della Regione con gli ETS per tutte le attività dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017; individua buone pratiche per i rapporti collaborativi tra amministrazioni pubbliche e enti non commerciali non riconducibili agli ETS.

L'articolo 4 Indica l'ambito di applicazione: gli ETS con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 5 stabilisce i principi di esercizio delle funzioni amministrative per la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale. Indica che la Regione si impegnerà nella definizione di linee guida per le modalità di affidamento agli ETS dei servizi di interesse generale secondo i principi di trasparenza, pubblicità e ragionevolezza, promuovendo anche la "Carta della cittadinanza digitali".

L'articolo 6 stabilisce i principi di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di Terzo settore adottando buone pratiche basate sulla ricognizione delle norme applicabili, con l'intento di promuovere e sostenere: la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche con modalità operative condivise; l'innovazione sociale e istituzionale; l'impegno e l'auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni; percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di enti di Terzo settore.

L'articolo 7 indica le modalità con cui la Regione riconosce l'associazione di Enti di Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna.

Parimenti indice una procedura pubblica per riconoscere gli analoghi soggetti su base provinciale, intendendo per essi gli organismi unitari maggiormente rappresentativi a cui aderiscono, in modo diretto o indiretto, il maggior numero di soggetti di Terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.

Inoltre la Regione indica che questi sono chiamati a svolgere i compiti di raccolta delle istanze degli ETS presenti sul territorio provinciale e promuovere la collaborazione tra di essi anche in collaborazione con i Centri Servizio di Volontariato.

Hanno inoltre l'obiettivo di monitorare la partecipazione degli ETS ai processi di programmazione in ambito distrettuale e le pratiche di amministrazione condivisa.

L'articolo 8 stabilisce che al fine di consolidare il sistema di servizio al Terzo settore la Regione riconosce e promuove i Centri Servizio del Volontariato perché questi possano supportare la costruzione di partnership tra enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate con fondi regionali e nazionali e possano attivare le risorse di volontariato sia nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali sia nel facilitare i rapporti con le pubbliche amministrazioni in una logica di welfare comunitario.

Infine promuovere la cultura della cittadinanza attiva in particolare fra ragazzi e ragazze ed erogare formazione e consulenza agli ETS.

L'articolo 9 stabilisce che al fine di consolidare il sistema di servizio al Terzo settore la Regione riconosce e promuove le Reti associative regionali perché queste possano coordinare la raccolta di istanze dei propri associati e ne rappresentino bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale. Praticino la condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale e seguano l'attuazione di azioni di sistema e progetti innovativi di rilevanza regionale.

Infine sviluppino le attività di controllo, autocontrollo e assistenza tecnica alle proprie basi associative.

L'articolo 10 definisce la composizione del Consiglio Regionale del Terzo settore perché le rappresentanze degli ETS possano instaurare confronto e concertazione con la Giunta Regionale circa le materie in cui gli ETS si applicano.

Il Consiglio sarà composto: dal Presidente o un suo delegato; da quattordici componenti designati secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna: i componenti saranno scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di enti del terzo

settore; da un rappresentante del Coordinamento regionale dei Centri di Servizi per il Volontariato.

Sono inoltre invitati a partecipare tutti gli assessori regionali, o loro delegati, in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, così come un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna; un rappresentante dell'Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna; il presidente della commissione assembleare regionale competente o un suo delegato.

Il Consiglio viene costituito entro due mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e ha una durata pari alla scadenza della stessa.

L'articolo 11 indica i compiti del Consiglio Regionale del Terzo settore, ovvero esprimere pareri sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo settore, formulare proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore.

Il Consiglio collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni e concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo settore e la rete dei Centri di servizio per il volontariato. Infine adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore.

L'articolo 12 assegna alla Regione la funzione di osservatorio regionale del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa per condurre analisi e approfondimenti sui contenuti del RUNTS e le pratiche di amministrazione condivisa, avvalendosi anche di esperti di Terzo settore individuati dalle Università regionali.

Stabilisce le funzioni dell'osservatorio che deve raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Può inoltre proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali e raccogliere gli interventi attuati per realizzare l'amministrazione condivisa.

L'osservatorio, per svolgere le proprie funzioni, può proporre al Consiglio Regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e ordini professionali.

L'articolo 13 istituisce l'Assemblea Regionale del Terzo settore, convocata dal Presidente della Giunta regionale, che si rivolge agli ETS iscritti al RUNTS del territorio emiliano-romagnolo, convocata di norma ogni anno.

A detta assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, elaborato sulla base delle elaborazioni dell'osservatorio.

L'articolo 14 definisce i principi comuni tra enti pubblici ed ETS nell'ambito dell'amministrazione condivisa dove i rapporti di collaborazione debbono garantire il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

Secondo l'articolo i procedimenti amministrativi si debbono svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Terzo Settore, dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla

disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

I procedimenti qui intesi devono garantire condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore ed essere considerati ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale. Le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

Per dare corso a dette procedure in questo articolo si definisce come la Regione supporti gli enti locali, singoli e associati, mediante l'emanazione di linee guida e promuova percorsi di formazione e partecipazione, da svolgersi congiuntamente tra amministrazioni pubbliche ed ETS.

L'articolo 15 definisce come la co-programmazione, ai sensi degli articoli 56 e 57 del D.lgs. 117/2017 sia l'istruttoria condivisa tra ETS e amministrazione pubblica ed è un procedimento attivato da quest'ultima, anche su richiesta del Terzo settore.

La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti e può svolgersi anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

L'articolo 16 indica i principi generali in merito al procedimento amministrativo per la co-programmazione che deve rispettare l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente, il coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, la rendicontazione pubblica degli esiti dell'attività di co-programmazione, la considerazione della valutazione di impatto.

L'articolo 17 definisce come la co-progettazione non sia un rapporto sinallagmatico di scambio di utilità nell'esclusivo interesse delle amministrazioni pubbliche, ma consista nella condivisione di risorse di diversa natura, sulla base di scopi condivisi fra le parti, che danno vita ad un rapporto di collaborazione e co-creazione e di comunanza di obiettivi di inclusione e solidarietà, nel perseguimento dell'interesse generale e di modelli di sviluppo equilibrato, sostenibile, inclusivo.

L'attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica e opera per tutta la durata del rapporto.

L'articolo 18 indica i principi in tema di procedimento amministrativo di co-progettazione che devono rispettare l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente, il coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale inerente le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione e la rendicontazione degli interventi e delle attività svolte.

L'articolo 19 definisce più in dettaglio le procedure secondo le quali si possano attivare procedimenti di co-progettazione mediante accreditamento purché risultino rispettati i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, coordinamento con gli strumenti di

programmazione e di pianificazione generale, la rendicontazione degli interventi e delle attività svolte.

L'articolo 20 indica le modalità secondo le quali si possano, nei confronti delle Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato, attivare forme di convenzione ai sensi degli articoli 56 e 57 del d. lgs. 117/2017 considerando, non solo lo strumento convenzionale del "maggior favore rispetto al mercato", ma anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo *ex ante* e valutabili *in itinere* ed *ex post*.

L'articolo 21 modifica l'articolo 7 della LR 10/2000 in tema di comodato di beni immobili e mobili

L'articolo 22 definisce con quali modalità la Regione e gli altri enti pubblici possano affidare in gestione e concedere in comodato beni immobili e mobili di loro proprietà in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore, in armonia con la LR 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche".

L'articolo 23 definisce con quali modalità la Regione e gli altri enti pubblici possano concedere agli Enti di Terzo Settore, con pagamento di canone agevolato, beni culturali immobili di loro proprietà.

In particolare i procedimenti per l'assegnazione devono indicare la descrizione della proposta progettuale, l'indicazione degli interventi di manutenzione, il quadro economico degli interventi compreso l'eventuale canone di concessione, la proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, la metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

L'articolo 24 indica i destinatari dei contributi regionali della presente legge: l'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna; gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale costituiti da soggetti del Terzo settore; le articolazioni regionali delle reti associative; i centri di servizio per il volontariato. Stabilisce inoltre che la Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli ETS, anche privi di personalità giuridica.

L'articolo 25 in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017, la Regione favorisce e promuove l'accesso per gli ETS al Fondo Sociale europeo da utilizzarsi anche per la valorizzazione di beni pubblici mediante "Art-bonus" e "Social-bonus". L'articolo esplicita come dette risorse possano essere impiegate per un'attivazione sperimentale degli strumenti di finanza di impatto.

L'articolo 26 istituisce un apposito e distinto fondo per l'innovazione sociale da impiegarsi a favore della collaborazione tra enti pubblici ed ETS. Beneficiari del fondo possono essere ETS ed enti locali.

L'articolo 27, volto a semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, richiede agli enti pubblici di rendere noti i beni immobili o mobili disponibili e

predisposti per ospitare suddette manifestazioni, purché promosse da ETS che ne documentino la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

L'articolo 28 dispone le modalità di agevolazione per gli ETS di natura associativa in materia urbanistica ed edilizia.

L'articolo 29 inserisce la clausola valutativa in base alla quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti. In particolare, è stabilito che, con cadenza triennale, la Giunta presenti alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale; interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore; attività svolte dai CSV e dalle reti associative; interventi attuati per realizzare un'amministrazione condivisa, nonché i percorsi di formazione e partecipativi realizzati; tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 25; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l'innovazione sociale previsto dall'articolo 27; eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 30 indica come agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla legge 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

L'articolo 31 definisce le Leggi Regionali da abrogare a seguito dell'approvazione della presente legge

L'articolo 32 disciplina le disposizioni transitorie